



IL TRIBUNALE DI PORDENONE

Rg. 1670/2019

Il Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina;

letta l'istanza con la quale il liquidatore nella procedura di sovraindebitamento suepigrafata insta al fine di essere autorizzata a derogare alla previsione di cui all'art. 14 *duodecies* della legge 3/2012 "mantenendo la preferenza nella soddisfazione su ogni altro creditore per le spese e gli oneri connessi alla procedura a favore di quest'ultima come previsto dall'odierna istante nel paragrafo a pag. 13 del programma di liquidazione agli atti della presente procedura";

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 14 *novies* della legge 3/2012;

premesso che l'art. 14 *duodecies* l. 3/2012 dispone "che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione ...sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti";

rilevato che tale norma è sovrapponibile nel contenuto alla previsione di cui all'art. 111 bis comma 3, l.f. ;

ritenuto che il *thema decidendum*, sollecitato dalle osservazioni formulate dalla Banca ~~Gruppo San~~
~~di Pordenone~~, involge la disposizione contenuta nel programma di liquidazione ove è disposto che le spese di giustizia oltre agli oneri maturati in fase di gestione istruttoria e che matureranno in corso di procedura, in quanto prededucibili rispetto ad ogni altro credito, saranno liquidate con priorità anche durante la procedura di liquidazione;

ritenuto che la predetta norma, analogamente a quanto prevede l'art. 111 bis l.f. cit., tende a risolvere il conflitto fra creditore per spese di massa e creditore privilegiato con garanzia ipotecaria e pignoranzia; conflitto che viene dalla prevalente giurisprudenza, a cui questo giudicante intende dare continuità (v. Cass. 28.06.2002 n. 9490 e Cass. 02.02.2006 n. 2329), risolto a favore del creditore prededucibile, facendo sì che il creditore ipotecario sopporti le spese specificamente ricollegabili all'amministrazione del bene o comunque recanti ai creditori ipotecari specifiche utilità, compresa una aliquota delle spese generali e del compenso del curatore;

ritenuto pertanto che i crediti indicati dal liquidatore (spese di giustizia e gli altri oneri maturati in fase di gestione istruttoria) in quanto sorti pacificamente in occasione e in funzione della procedura di sovraindebitamento, devono essere soddisfatti per la quota di competenza, sul ricavato della vendita dei beni garantiti, conformemente all'interpretazione preferibile dell'art. 14 *duodecies* cit.;

PQM



Dispone che il liquidatore della procedura suepigrafata proceda alla liquidazione del patrimonio e alla distribuzione dell'attivo ricavato attenendosi ai criteri indicati in premessa.

Pordenone , 25 novembre 2019

Il giudice

Dr.ssa Lucia Dall' Armellina

